

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Certificazione n. 47

Oggetto: Richiesta di certificazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dell'Ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta in data 6 dicembre 2024 per la definizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs 36/2023.

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

Vista la richiesta di certificazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dell'Ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta il 6 dicembre 2024 per la definizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs 36/2023, trasmessa a questo Collegio l'11 dicembre 2024 con nota GED prot. n. 15344;

Visti:

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell'art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»;
 - la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale»;
 - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
-

- il testo della: «ipotesi di accordo collettivo decentrato per la definizione della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023», sottoscritto il 6 dicembre 2024 dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale e trasmesso a questo collegio l'11 dicembre u.s.;
- il documento: «relazione illustrativa e tecnico-finanziaria» relativo al suddetto accordo in esame e trasmesso anch'esso l'11 dicembre u.s.;

Considerato che dalla suddetta ipotesi di accordo risulta, in estrema sintesi, quanto segue:

- a) al titolo I, la regolazione dell'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare le modalità ed i criteri di loro ripartizione (art. 1), i soggetti interessati (art. 2), le esclusioni (art. 3), le funzioni e attività oggetto degli incentivi, con rinvio al contenuto dell'allegato A.11 (art. 4), l'individuazione dei lavoratori coinvolti ed i criteri per la loro scelta (art. 5), le modalità di formazione dei gruppi di lavoro e di attribuzione del compenso ai relativi componenti (art. 6), l'affidamento di incarichi a dipendenti di altre stazioni appaltanti (art. 7);
- b) al titolo II, la ripartizione degli stanziamenti di cui sopra e pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa e comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione (art. 8) e le modalità di definizione dell'incentivo, come previsto dal co. 8 dell'art. 45 decr. 36 cit., alle centrali di committenza e la sua ripartizione, tra stazione unica appaltante regionale e personale regionale (cfr. tabella pag. 9 e 10 ipotesi accordo) (art. 9);
- c) al titolo III, i criteri di ripartizione dell'incentivo secondo le figure professionali coinvolte nel procedimento (cfr. tab. A e tab. B allegate all'ipotesi di accordo) (art. 10). Quindi le compatibilità (ossia la possibilità per il dipendente di assumere più incarichi) e i limiti quantitativi (ovvero il massimo erogabile e pari al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente). Infine il recupero dell'eventuale supero corrisposto (da destinare alle finalità di cui alla lett. b), co. 4,

art. 8 dell'ipotesi in esame) (art. 11). Da ultimo i coefficienti di riduzione qualora parte del lavoro sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione regionale (art. 12);

- d) al titolo IV, gli accertamenti preordinati all'erogazione dell'incentivo (art. 13) oltre che le procedure di quantificazione e liquidazione (art. 14);
- e) al titolo V le disposizioni transitorie (art. 15), tra cui l'applicazione dell'accordo contrattuale ai bandi pubblicati dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Infine l'entrata in vigore dal giorno dell'approvazione e l'abrogazione del precedente accordo (art. 16) ed il rinvio, per quanto non normato dall'accordo, al contenuto del decreto 36 cit. (art. 17);

Considerato che dalla suddetta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria risulta quanto segue: «Il presente contratto decentrato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale, in quanto, ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, gli oneri degli incentivi per le funzioni tecniche rientrano nel quadro finanziario delle opere e delle commesse di servizi e forniture, nel limite del 2% del valore delle stesse, di cui l'80% destinato agli incentivi per il personale che, a diverso titolo (RUP, collaboratore al RUP, progettista, direttore lavori, DEC ...), è impegnato nelle procedure. Per ogni singolo affido, dunque, la stazione appaltante (Struttura Organizzativa che affida il lavoro/servizio/fornitura) impegna di volta in volta, sul proprio capitolo di spesa, la quota di risorse da destinare agli incentivi per il personale»;

Considerato che gli oneri previsti dal presente accordo integrativo derivano esclusivamente dal quadro finanziario delle opere e delle commesse di servizi e forniture, nel limite del 2 per cento del valore delle stesse e che pertanto non vi sono oneri aggiuntivi a carico della Regione, rispetto a quello degli stanziamenti per i suddetti lavori, servizi e forniture.

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio rileva che dall'esame della suddetta ipotesi di accordo e dalla allegata relazione non emergono oneri legati alla contrattazione collettiva e pertanto

CERTIFICA,

ai sensi dell'articolo 48 co. 9 della LR 22/2010 la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria attestante l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale dell'Ipotesi di accordo

.....

decentrato per la Disciplina della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023.

Addì, 17 dicembre 2024

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente
(firmato digitalmente)

(Dott. Pietro Boraschi) – Componente
(firmato digitalmente)

(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente
(firmato digitalmente)